



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Credito della Pubblica amministrazione e decreto ingiuntivo

Autore: Edizioni Simone | 10/03/2017



*La fase istruttoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo, mancata inversione della posizione delle parti se il credito è della p.a.*

Per quel che attiene, invece, al giudizio di opposizione **all'ingiunzione** emessa dalla **Pubblica Amministrazione** ai sensi del R.G. n. 639 del 1910, il giudizio di opposizione assume caratteristiche completamente diverse.

Non si verifica, infatti, quel giudizio di **inversione fra le posizioni di attore e convenuto** che vale, invece, nel caso di qualsiasi altro creditore.

Ne consegue che la Pubblica Amministrazione permane convenuta sotto un profilo anche sostanziale, con tutte le conseguenze inerenti sotto il profilo probatorio e processuale. In particolare, è stato infatti affermato che: «Il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 è un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, nel quale — a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui grava l'onere della prova, il quale si atteggia con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione; ne consegue che l'Amministrazione opposta, che riveste la parte di convenuta, può, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale» **[1]**.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

**Il Decreto Ingiuntivo**  
*di Simona Caterbi*

SE VUOI LEGGERLO TUTTO  
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI